

## **DETERMINAZIONE DSAI/97/2017/GAS**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il giorno 14 dicembre 2017

#### **VISTI:**

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- le linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG n. 10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 261/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 261/2017/E/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 264/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 264/2013/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
  - l'obbligo di disporre procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti, e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione a fini di sicurezza, efficienza e continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (art. 12, comma 8);
  - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare tempestivamente le richieste di pronto intervento in conformità con le disposizioni tecniche vigenti, tra cui l'obbligo di nomina del responsabile del pronto intervento, l'obbligo di utilizzare il modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione (tra i quali il nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti e la classificazione delle dispersioni di gas da registrare secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 4, lettera e) della RQDG medesima), nonché l'obbligo di definire le modalità di rintracciabilità del personale interessato al servizio di pronto intervento (art. 14, comma 1, lettera a) e punti 5.1 e 7 delle Linee guida CIG n. 10);
  - l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al

servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici (art. 14, comma 1, lett. b);

- l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento che siano in grado di fornire, al soggetto segnalante, qualora necessario, le istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria ed altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (14, comma 1, lett. c) sub (iii);
- l'obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto medesimo (art. 26, comma 2, lettera l).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 261/2017/E/gas, l'Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di Cis Gas S.r.l. (ora Nuceria Distribuzione gas S.r.l. (di seguito: Nuceria Distribuzione o società), in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza ha effettuato, nei giorni 4 e 5 luglio 2017, una verifica ispettiva presso la sede operativa della società avente ad oggetto l'unico impianto di distribuzione di gas naturale denominato "Nocera Superiore – Gas Naturale" gestito dalla stessa;
- la verifica ispettiva è stata effettuata a seguito dell'esito negativo di due controlli tecnici, effettuati il 10 febbraio 2016 e il 2 febbraio 2017, dai quali è risultato un grado di odorizzazione del gas naturale inferiore alla concentrazione minima prevista dalle norme tecniche vigenti; a seguito di tali controlli si sono rese necessarie le denunce, ai sensi dell'art. 5 della legge 1083/71, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) nei confronti del legale rappresentante p.t. della società per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- in esito alla predetta verifica ispettiva e dall'analisi della documentazione ivi acquisita e successivamente integrata dalla società con nota del 20 luglio 2017 (acquisita con prot. Autorità 24472), sono emerse una serie di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, come di seguito specificate;
- in violazione dell'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 la società non dispone delle procedure operative ivi indicate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, nella specie, delle linee guida Uni/Cig e Apce; in particolare, la società, in sede di verifica ispettiva, ha ammesso di non disporre di procedure operative con riferimento alle attività di odorizzazione del gas (lett. b), di attivazione

- della fornitura (lett. c); di classificazione delle dispersioni localizzate (lett.d); di ricerca programmata delle dispersioni (lett. e); di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità del servizio (lett. g) (punto 2 della *check list*);
- in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera a) e dell'art. 26, comma 4, lett. e) della RQDG 14/19 nonché dei punti 5.1 e 7 delle Linee guida CIG n.10, la società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte alle richieste di pronto intervento, in quanto:
    - la società non ha provveduto alla nomina per iscritto del responsabile del servizio di pronto intervento; infatti, la società, sia in sede di verifica ispettiva che con la successiva comunicazione del 20 luglio 2017, ha indicato il nominativo del responsabile tecnico-organizzativo e quello del responsabile operativo del servizio di pronto intervento senza tuttavia fornire adeguata prova scritta dell'incarico conferito (punto 10 e doc 2.a allegato alla *check list* e nota del 20 luglio 2017);
    - la società non ha predisposto procedure scritte di rintracciabilità del personale di pronto intervento, poiché, come ammesso dalla stessa, le modalità di rintracciabilità non sono calendarizzate; in particolare, la società ha dichiarato che nella generalità dei casi è reperibile solo un operatore di pronto intervento e, in sostituzione di quest'ultimo, viene di volta in volta incaricato "a turno" uno degli altri due tecnici presenti in organico e che "non esistono, pertanto, turni di reperibilità" (punto 10 della *check list*);
    - i moduli impiegati per redigere i rapporti di pronto intervento denominati "Segnalazione anomalia" e "Verbale di pronto intervento" non sono stati compilati in modo esaustivo; difatti, dall'esame di tali moduli è emerso che in 11 casi su 20 (identificati con i progressivi nn. 396, 399, 402, 404, 406, 409, 414, 416, 418, 420 e 423) non è stata registrata la classificazione della dispersione e che in 17 casi su 20 (identificati con i progressivi nn. 376, 379 382, 386, 389, 391, 392, 396, 404, 406, 409, 412,414, 416, 418, 420 e 423) non è indicato il nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti sul posto (punto 14 e doc. 14a allegato alla *check list* nonché Tabella controllo chiamate PI);
  - in violazione dell'art. 14, comma 1, lett b), della RQDG 14/19, il recapito telefonico della società dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento non permette sempre il passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento; difatti, dall'ascolto in contraddittorio della registrazione vocale delle chiamate ricevute al numero di pronto intervento 800144312 è emerso che in 3 casi su 40 (identificati con i progressivi nn. 404, 270117-112436 e 160517-180825) il chiamante non è stato messo in comunicazione diretta con un operatore ma ha dovuto lasciare un messaggio alla segreteria telefonica attivatasi (punto 14 e doc. 14b e 14c allegati alla *check list* nonché Tabella controllo chiamate PI);

- in violazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) sub (iii), della RQDG 14/19, la società non dispone di un centralino di pronto intervento che sia sempre in grado di fornire, al soggetto segnalante, qualora necessario, le istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria ed altrui incolumità, in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; infatti, dall'ascolto in contraddittorio della registrazione vocale delle chiamate ricevute al numero di pronto intervento 800144312 è emerso che in 10 casi su 20 (identificati con i progressivi nn. 373, 396, 399,402, 406, 409, 414, 418, 420, e 423) riguardanti segnalazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non è stato in grado di indicare al chiamante le istruzioni necessarie a garantire la dovuta cautela per l'incolumità personale e generale (punto 14 e doc. 14b e 14c allegati alla *check list* nonché Tabella controllo chiamate PI);
- in violazione dell'art. 26, comma 2, lett. 1), della RQDG 14/19, la società non ha registrato, per l'impianto oggetto della verifica ispettiva, i quantitativi di odorizzante, misurati in chilogrammi, immessi negli impianti medesimi, con riferimento agli anni 2015 e 2016 (punto 5 della *check list*);
- ad oggi non risulta che la società abbia provveduto a cessare le condotte relative alla mancata predisposizione delle procedure operative in materia di sicurezza, alla mancata documentazione delle procedure di rintracciabilità e di turnazione del personale di pronto intervento, alla mancata formalizzazione scritta della nomina del responsabile del pronto intervento, alla mancata registrazione del quantitativo di odorizzante immesso nell'impianto, all'obbligo di disporre di un recapito telefonico con passaggio diretto della chiamata ad un operatore di pronto intervento, con possibile pregiudizio della sicurezza e qualità del servizio di distribuzione del gas prestato agli utenti.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
  1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
  2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Nuceria Distribuzione;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato disposizioni volte a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale prestato agli utenti; pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalle deliberazioni violate, costituito dalla incolumità delle persone e delle cose;
  - con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non si riscontano circostanze rilevanti;
  - con riferimento alla *personalità dell'agente* rileva che la società è stata sanzionata, con deliberazione 264/2013/S/gas, per violazioni in materia di pronto intervento gas;
  - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2015 sia pari a euro 1.331.833;

- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 27.900 (ventisettemilanovecento).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Nuceria Distribuzione Gas S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 27.900 (ventisettemilanovecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
  - i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
  - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i), previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino,

- ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i) e dell'art. 14, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell'Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
  9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
  11. di comunicare il presente provvedimento a Nuceria Distribuzione Gas S.r.l. (P. Iva 02609580655) mediante PEC all'indirizzo CISGAS@PEC.CISGAS.INFO e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2017

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*